



Comune di ROCCA SAN GIOVANNI

66020 Provincia di CHIETI
Tel. 0872 607033 - 60121 - 60630 - 620092 Fax 0872 620247

Copia conforme all'originale

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 4 del 15-04-2015

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

L'anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di aprile, alle ore 19:00, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma del vigente regolamento, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

DI RITO GIOVANNI ENZO	P	AIMOLA EUSEBIO	P
SETTEMBRINO AGOSTINO	P	Caravaggio Emilio Pio	P
D'ANGELO GIOVANNI	P	D'ERCOLE SILVINO	P
VERI' TOMMASO	P	MUCCI FABIANA	P
DI CRISCI TOMMASO	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 0

Partecipano alla seduta come Assessori esterni:

DE PALMA CAMILLO GUIDO	P
CARAVAGGIO MAURO	P
MARTELLI DOMENICO	P

Assume la presidenza il Signor DI RITO GIOVANNI ENZO, in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa GIANCRISTOFARO DANIELA..

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

ARGOMENTO POSTO AL N. 4 DELL'ORDINE DEL GIORNO
--

Illustra l'argomento il Segretario comunale.

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA l'allegata proposta relativa all'oggetto su indicato, corredata dal parere di regolarità tecnica espresso dal competente funzionario dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del .T.U. degli Enti Locali;

RILEVATO che il parere suddetto è favorevole;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

PRESENTI	9
VOTANTI	9
VOTI FAVOREVOLI	9

D E L I B E R A

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta, recependola integralmente in tutte le sue parti.

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione che ha riportato il seguente esito:

PRESENTI	9
VOTANTI	9
VOTI FAVOREVOLI	9

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to DI RITO GIOVANNI ENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa GIANCRISTOFARO DANIELA

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune accessibile al pubblico, il giorno 30-04-2015 per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267) registrata al numero 282;
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.

Rocca San Giovanni, li 30-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa GIANCRISTOFARO DANIELA

E' copia conforme all'originale
Rocca San Giovanni, li 30-04-2015

Il Segretario Comunale
Dott.ssa GIANCRISTOFARO
DANIELA

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno:

- decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione. (art. 124, comma 3, del D.L.vo 267/2000).

Rocca San Giovanni, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa GIANCRISTOFARO DANIELA

E' copia conforme all'originale
Rocca San Giovanni, li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa GIANCRISTOFARO
DANIELA



Comune di **ROCCA SAN GIOVANNI**
66020 Provincia di CHIETI

Tel. 0872 607033 - 60121 - 60630 - 620092. Fax 0872 620247

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N.4 DEL 09-04-2015

Settore: I - AFFARI GENERALI E RAGIONERIA

Oggetto: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA - I SETTOR**

Data: **09-04-2015**



Il Responsabile del servizio
Di Lullo Antonella

Antonella Di Lullo

IL SOTTOSCRITTO SINDACO

Premesso che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) all'articolo 1, comma 611, dispone che *"al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015"*;

Considerato che il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Evidenziato che il successivo comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicante le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire e che tale piano sia trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet dell'amministrazione;

Dato atto che sempre il comma 612 prevede che i sindaci predispongono entro il 31 marzo 2016 una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata;

Dato atto, altresì, che il successivo comma 613 dispone che *"Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*, mentre il comma 614 prevede che *"nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni*

del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015";

Rilevato che lo schema di piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), che viene proposto al Consiglio comunale per l'approvazione, è stato predisposto dai uffici dell'Ente in collaborazione con il Segretario Comunale;

Acquisito, altresì, il parere favorevole del revisore dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE


1. di approvare, per tutte le considerazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia, il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A);
2. di disporre che il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune venga trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
3. di disporre, altresì, che il suddetto Piano operativo sia pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;

Infine, stante l'urgenza di provvedere,

PROPONE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Giovanni Enzo Di Rito





COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI CHIETI

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *“partecipazione dell'ente locale a società di capitali”*.

Per osservare *“alla lettera”* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *“su proposta”* proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell’ente

Denominazione	Sede sociale	% di partecip.
ECO.LAN S.p.A.	Via Arco della Posta n, 1 – 66034 Lanciano (Ch)	1,43%
Società Abruzzese per il servizio idrico integrato: S. A. S. I. S. p.A.	Zona Industriale n.5 -66034 Lanciano (Ch)	1,20%
SAMNIUM s.r.l.	Via B. Croce n.1 – 66010 Montenerodomo (Ch)	1,76%
Infrastrutture per i Servizi idrici: I. S. I. S. r. l.	Zona Industriale n. 5 -66034 Lanciano (Ch)	1,20%

DATO ATTO che l’oggetto sociale delle società partecipate è quello di seguito riportato per ciascuna di esse :

1. oggetto sociale della **ECO.LAN S.p.A.** è lo svolgimento dell’attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nonché dei rifiuti speciali, ivi compresa la realizzazione e gestione dei relativi impianti, la raccolta differenziata, la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani e dei fanghi di depurazione da scarichi civili, le attività di recupero e di riciclaggio dei rifiuti, le attività di smaltimento e quanto altro possa essere consequenziale alla gestione delle attività predette;
2. oggetto sociale della **S.A.S.I. S.P.A.** è la Gestione dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua di usi civili ed industriali, di fognatura e depurazione delle acque reflue, nell’Ato n. 6 Chietino;
3. oggetto sociale della **SAMNIUM S.r.l.** è lo Sviluppo turistico ed economico del territorio di appartenenza degli enti rappresentati;
4. oggetto sociale della **I.S.I. S.r.l.** è la Gestione delle Infrastrutture per i Servizi Idrici.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE – RELAZIONE TECNICA

Art. 1, comma 611 Legge n. 190/2014

Criteri del processo di razionalizzazione:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Per ciascuna società partecipata, nella tabella che segue, è effettuata la verifica, sulla base dei sopra elencati criteri, della necessità di eliminazione, soppressione, aggregazione:

SOCIETA'	PROCESSO DI VALUTAZIONE	ESITO
ECO.LAN. S.p.A-	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> partecipazione indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali, almeno fino alla piena operatività dell'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti (A.G.I.R.) istituita dall'art. 4, comma 1 della L.R. n. 36 del 21.10.2013, ente rappresentativo di tutti i Comuni ricadenti nell'ATO Abruzzo, a cui i Comuni devono obbligatoriamente partecipare per l'esercizio unitario ed associato di tutte le funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani; <input type="checkbox"/> la società non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; <input type="checkbox"/> la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; <input type="checkbox"/> l'aggregazione con altre società di servizi pubblici locali di rilevanza economica non appare praticabile in quanto le altre società svolgono servizi pubblici locali "a rete" quali il servizio idrico integrato. 	La partecipazione può essere conservata
S.A.S.I. S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> partecipazione indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali in quanto la società, interamente pubblica, è uno dei soggetti gestori affidatari del Servizio Idrico Integrato; la Regione Abruzzo con la L.R. n. 9/2011, al fine di garantire il Servizio Idrico Integrato ha delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale, denominato ATUR, coincidente con l'intero territorio regionale. Per l'attuazione è stato costituito il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico denominato ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), competente per l'ATUR. All'ERSI sono 	La partecipazione può essere conservata

SOCIETA'	PROCESSO DI VALUTAZIONE	ESITO
	<p>state attribuite, ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. 2/1997, dal D.lgs.152/2006 e s.m., agli Enti d'Ambito soppressi. Tra le attività di competenza dell'ERSI vi è anche quella del controllo analogo sui soggetti gestori;</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> la società non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; <input type="checkbox"/> la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; <input type="checkbox"/> l'aggregazione con altre società di servizi pubblici locali di rilevanza economica non appare praticabile in quanto le altre società svolgono servizi pubblici locali "a rete" quali il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani; 	
SAMNIUM S.r.l.	<p>La società avente capitale sociale di 170.000.000 di vecchie lire risulta inattiva per mancata approvazione dei bilanci dall'anno 2009. Il comune di Rocca San Giovanni, che ha sottoscritto una quota del capitale sociale per 3.000.000 di vecchie lire, ha sollecitato l'amministratore della società a provvedere all'approvazione dei bilanci o allo scioglimento della società, ma tali contatti non hanno portato ad assunzione di provvedimenti. Questo Ente, avendo constatato l'inattività protrattasi della società, per mancata approvazione dei bilanci degli anni dal 2009 al 2013, con nota prot. 0005235 del 16.10.2014, indirizzata alla Società Samnium Srl, ai componenti del CDA ed ai ventiquattro soci della società stessa, ha proposto ai sensi dell'art. 2484, c. 1, n. 3 del codice civile, lo scioglimento della società. Numerosi altri soci hanno inoltrato analoga proposta di scioglimento. Ad oggi, non risultano iniziative intraprese dal Presidente e/o dal CDA della Società, pertanto, ai sensi dell'art. 2485 c,2 del codice civile questo ente, in qualità di socio, provvederà ad inviare al Tribunale competente, apposita istanza per l'accertamento del verificarsi della causa di scioglimento, entro il 31.12.2015. Per la predetta società questo ente non ha mai sostenuto costi.</p>	La partecipazione non può essere conservata
I.S.I. S.r.l.	<p>Ai sensi della L.R. n. 9/2011, essendo vietata la costituzione e la permanenza di società finalizzate alla detenzione delle infrastrutture idriche, cosiddette società di patrimonio, con verbale dell'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2014 è stato deliberato lo scioglimento anticipato da detta data della società e la sua messa in liquidazione. E' stato nominato liquidatore il sig. Vincenzo Antonucci</p>	Società in liquidazione

Per le società di cui vengono mantenute le partecipazioni di seguito vengono riportati di dati dei bilanci approvati degli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013).

ECO.LAN. S. p.A.

Numero degli amministratori: 3

Numero di dipendenti: 11 (riferito all'anno 2013)

Risultato d'esercizio in euro		
2011	2012	2013
+ 323,621	+2.860,00	+ 19.415,00

Bilanci d'esercizio in sintesi della **ECO.LAN. S. p.a.:**

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	4.337.934,00	4.001.789,00	2.938.556,00
C) Attivo circolante	6.895.963,00	7.745.281,00	8.972.044,00
D) Ratei e risconti	37.217,00	21.069,00	4.256,00
Totale Attivo	11.271.114,00	11.768.139,00	11.914.856,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	7.380.127,00	7.382.987,00	7.402.401,00
B) Fondi per rischi ed oneri	34.017,00	34.017,00	97.187,00
C) Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
D) Debiti	3.067.904,00	3.678.588,00	3.852.121,00
E) Ratei e Risconti	789.066,00	672.548,00	563.146,00
Totale passivo	11.271.114,00	11.768.139,00	11.914.856,00

Bilanci d'esercizio in sintesi di **ECO.LAN. Spa:**

Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	5.448.091,00	4.248.561,00	4.282.667,00
B) Costi di produzione	4.899.958,00	4.221.346,00	4.252.748,00
Differenza	548.133,00	27.215,00	29.919,00
C) Proventi e oneri finanziari	114.114,00	70.703,00	61.965,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	-99.252,00	-7.724,00	21.641,00
Risultato prima della imposte	562.994,00	90.203,00	113.525,00
Imposte	239.373,00	87.344,00	94.110,00
Risultato d'esercizio	323.621,00	2.860,00	19.415,00

Società Abruzzese per il servizio idrico integrato: **S.A.S.I. S.p.A.**

Numero degli amministratori: 3

Numero di dipendenti: 91 - di cui n. 1 quadro e 1 dirigente (riferito all'anno 2013)

Risultato d'esercizio in euro		
2011	2012	2013
-416.885,00	-366.296,00	+ 334.607,00

Bilanci d'esercizio in sintesi della Società Abruzzese per il servizio idrico integrato: **S.A.S.I. S.p.a.**
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	6.092.060,00	9.151.712,00	12.342.305,00
C) Attivo circolante	50.243.932,00	42.795.686,00	41.185.099,00
D) Ratei e risconti	81.495,00	49.716,00	44.739,00
Totale Attivo	56.417.487,00	50.386.527,00	55.182.730,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	3.108.899,00,00	2.742.603,00	3.077.208,00
B) Fondi per rischi ed oneri	4.820.946,00	4.538.431,00	4.737.980,00
C) Trattamento di fine rapporto	733.026,00	715.982,00	699.388,00
D) Debiti	47.751.071,00	42.388.025,00	46.638.041,00
E) Ratei e Risconti	3.545,00	1.486,00	163,00
Totale passivo	56.417.487,00	50.386.527,00	55.182.730,00

Bilanci d'esercizio in sintesi di S.A.S.I Spa:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Valore della produzione	26.754.059,00	33.802.905,00	32.693.093,00
Costi di produzione	26.788.001,00	33.725.728,00	31.639.806,00
Differenza	-33.942,00	77.177,00	1.053.287,00
Proventi e oneri finanziari	-35.478,00	-184.577,00	-201.018,00
Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Proventi ed oneri straordinari	2,00	271.088,00	7.636,00
Risultato prima della imposte	-69.418,00	163.688,00	859.905,00
Imposte	347.467,00	529.984,00	525.298,00
Risultato d'esercizio	-416.885,00	-366.296,00	334.607,00